

ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA
LORO SEDI

Circolare nr. 18 - 22

Trento, 30 marzo 2022

Conversione in legge del c.d. "Decreto Sostegni ter" – Novità e conferme in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 la legge di **conversione** del D. L. n. 4/2022, c.d. "**Decreto Sostegni ter**" con la quale è stata introdotta (comma 11 bis dell'art. 29 del Decreto) un'importante novità in materia di accordi quadro.

Infatti, per gli accordi quadro già **aggiudicati alla data del 29 marzo 2022**, le stazioni appaltanti **potranno, nei limiti delle risorse stanziato, adeguare i prezzi dei contratti attuativi a quelli risultanti dai Prezzari regionali aggiornati**, fermo restando il **ribasso formulato in sede di offerta**.

La nuova norma prevede inoltre che, **nelle more dell'aggiornamento dei Prezzari**, le stazioni appaltanti **potranno**, sempre nei limiti delle risorse stanziato, **incrementare ovvero ridurre i prezzi utilizzati ai fini dell'aggiudicazione in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero su base semestrale** per la revisione prezzi generale di cui all'art. 29 comma 1 del Decreto, sempre fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta.

Si ricorda che l'art. 29 del "Decreto Sostegni ter" prevede che il **Ministero, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno**, adotti **decreti di rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi intervenute in ciascun semestre**, sulla base della **nuova metodologia** che l'ISTAT dovrà definire **entro il prossimo 27 aprile**.

La conversione in legge del "Decreto Sostegni ter" ha inoltre **confermato le disposizioni introdotte a suo tempo in materia di revisione prezzi** (v. nostra circolare n. 8 del 3 febbraio 2022).

Ricordiamo che la norma in questione prevede che i **bandi e le lettere di invito pubblicati dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 debbano contenere obbligatoriamente una clausola di revisione prezzi** secondo la quale le Amministrazioni sono tenute a considerare le variazioni di prezzo **che superino un'alea del 5% rispetto alle rilevazioni ministeriali**. Le **compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5%** e, comunque, **nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza**.

La compensazione è determinata **applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici**

mesi precedenti al Decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, alle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Ricordiamo anche che per poter ottenere la compensazione la D.L. dovrà accertare che **l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma**, mentre sono espressamente **esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta**.

Per quanto riguarda l'obbligo di inserimento nei bandi della clausola di revisione prezzi, informiamo che **APAC**, Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia di Trento **ha recentemente aggiornato lo schema di Capitolato speciale di appalto tipo per i lavori pubblici inserendo** (vedi allegato - art. 2 bis) **in materia di revisione prezzi e recependo, di fatto, la norma nazionale appena illustrata**.

Di conseguenza, **anche per la Provincia di Trento**, tutti i capitolati delle gare indette dopo il 27 gennaio 2022 **dovranno contenere la clausola di revisione prezzi di cui sopra**.

Invitiamo quindi le imprese in indirizzo a verificare l'aggiornamento della documentazione delle gare ed eventualmente a segnalare alla nostra Associazione i casi di mancato inserimento della clausola di revisione prezzi.

Nel rimanere a disposizione, inviamo con l'occasione i nostri migliori saluti.


IL DIRETTORE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato:

- Testo coordinato art. 29 DL 4_22
- Schema tipo CSA lavori PAT